

SERVIZI ALL'IMPRESA

Regolamento

Sono erogati CONTRIBUTI per “SERVIZI PRESTATI ALLE IMPRESE” a favore di aziende, che al momento della richiesta siano già in regola con la contribuzione da almeno dall'intero anno precedente a quello della presentazione della domanda per la richiesta del contributo ovvero si regolarizzino versando l'importo dovuto per le mensilità mancanti agli Enti Bilaterali. Tale sanatoria è prevista per una sola volta e non è applicabile all'impresa che ha interrotto o sospeso la contribuzione all'Ente di riferimento.

Sono altresì ammesse al servizio le imprese che hanno versato il contributo dovuto all'Ente Bilaterale di riferimento categoriale dal momento dell'assunzione del primo dipendente, anche se inferiore all'anno come sopra definito.

Gli Enti rimborseranno i costi sostenuti per i servizi nei limiti previsti in convenzione, a seguito della presentazione della richiesta dell'azienda su specifica modulistica approntata, con allegata la documentazione del servizio erogato, l'importo corrisposto per lo stesso all'erogatore del servizio risultante da specifica fattura, nonché la certificazione attestante la regolarità contributiva verso l'Ente Bilaterale di riferimento categoriale come sopra specificato.

Le aziende, per beneficiare del contributo, oltre ad essere in regola con la contribuzione verso l'Ente di competenza categoriale, dovranno operare nei settori di pertinenza degli Enti erogatori ed applicare i vigenti: CCNL del Terziario e della Distribuzione Commerciale; CCNL Turismo (settori: Alberghiero, Turistico-Ricettivo); CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale. Tutti stipulati dalle Parti Socie degli Enti Bilaterali Terziario e Turismo di Torino.

Le modalità operative consistono.

- 1) L'azienda che fruisce di un servizio abilitato al riconoscimento del contributo dell'Ente rivolge allo stesso domanda su apposito modulo.
- 2) L'azienda contestualmente alla richiesta, formula una proposta di cessione del credito, corrispondente al contributo previsto, a favore dell'erogatore del servizio, che provvede ad emmettergli la fattura integrale dello stesso, portata in copia a conoscenza dell'Ente Bilaterale.
- 3) L'erogatore del servizio accetta la cessione del credito e comunica all'Ente Bilaterale l'accettazione della stessa.
- 4) L'Ente Bilaterale di competenza nelle figure del Presidente e del vice Presidente, in base alla richiesta di contributo ed all'accettazione della cessione del credito da parte dell'azienda erogante il servizio, autorizza e comunica che lo stesso sarà rimesso direttamente al soggetto erogatore del servizio, in qualità di debitore ceduto.
- 5) Il contributo sconta per l'importo concesso, la quota parte della fattura emessa all'azienda che fruisce del servizio, l'Ente Bilaterale a sua volta riceverà documentazione fiscale con il 4% per ritenuta d'acconto per oneri fiscali.

- 6) Il pagamento seguirà alla verifica degli adempimenti sopra menzionati.
 - 7) I soggetti erogatori dei Servizi sono quelli definiti nella apposita delibera dei Consigli direttivi degli Enti Bilaterali.
-